



TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **6706/2018**

tra

FRANCESCA

ATTRICE

e

COSTRUZIONI EDILI SRL

CONVENUTA

Oggi **10.9.2020** innanzi al dott. Attilio Burti, sono comparsi:

per l'attrice l'Avv. _____ in sostituzione dell'Avv.

per la convenuta l'Avv. _____ sostituzione dell'Avv. _____ e il
dott. _____ per la pratica forense.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Le parti precisano le conclusioni come segue:

Parte attrice:

“IN VIA PREGIUDIZIALE

Respingere le eccezioni pregiudiziali sollevate in comparsa di risposta dal convenuto dichiarando la procedibilità e/o ammissibilità del presente giudizio.

IN VIA PRINCIPALE

-accertare e dichiarare che la cessione del credito relativo ai canoni di locazione pignorati a carico del conduttore Mistero _____ ha data certa antecedente la notifica dell'atto di pignoramento;

- accertare la nullità/illegittimità e/o la conseguente inefficacia del pignoramento mobiliare presso il terzo Mistero _____ per avere colpito somme dalla stessa dovute all'attrice Francesca e non più al locatore/debitore Antonio in forza dell'atto di cessione intervenuto prima della notifica dell'atto di pignoramento avvenuta il 05/04/17.

IN VIA SUBORDINATA



Voglia ritenere e dichiarare, comunque, che la cessione del credito derivante dal contratto di locazione e relativo al pagamento dei canoni mensili, della quale non è stata chiesta la trascrizione presso l'Agenzia del Territorio (già Conservatoria RR.II.) di Verona è opponibile a Tomy Costruzioni Edili S.r.l. entro l'anno decorrente dalla data del pignoramento, vale a dire fino a tutto il 04/04/18.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori di legge.”

Parte convenuta:

Nel merito:

- Si chiede, per tutti i motivi sopra esposti, previa declaratoria del carattere simulato e/o della nullità della cessione intervenuta tra l'odierna attrice e Antonio, il rigetto integrale delle domande avversarie.

- Si chiede, per tutti i motivi in atti, il rigetto integrale delle domande avversarie per inopponibilità della cessione all'odierno convenuto, quale creditore pignoratizio ai sensi dell'art. 2918 cc.

In ogni caso

- Con vittoria di spese e compensi, sia relativi alla presente controversia che all'opposizione nr 1306/2017 sub 1 R.E., oltre accessori di legge, da disporre in favore del procuratore antistatario.

- Condannarsi controparte ai sensi dell'art. 96 cpc per lite temeraria, rimettendosi ad una liquidazione in via equitativa.

In via istruttoria:

- Ci si oppone, sin d'ora, a qualsiasi richiesta istruttoria con particolare riferimento alle formulate prove testimoniali e presuntive, stante le preclusioni di cui all'articolo 1417 cc, data la qualità di Francesca di simulata cessionaria.

- Ci si oppone, sin d'ora, a qualsiasi richiesta istruttoria stante l'operatività, nel caso di specie, dell'art. 621 cpc, con esclusione della possibilità, per il terzo opponente, di ricorrere alla prova testimoniale e presuntiva.”

I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti difensivi. Il Giudice aggiorna la discussione per la lettura della sentenza alle ore 18.00. I procuratori delle parti chiedono dispensa dal presenziare.

Riaperto il verbale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.

Il Giudice

Attilio Burti





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato *ex art.* 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6706/2018** promossa da:

FRANCESCA (C.F. rappresentata e
difesa dall'Avv. Luisa

ATTRICE

contro

COSTRUZIONI EDILI SRL (Cod. Fisc. e **P. Iva**
rappresentata e difesa dall'Avv.

CONVENUTA

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. E' stata proposta opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 549 c.p.c., la quale ha accertato l'obbligo della terza debitrice, Mistero di pagare le somme dovute ad Antonio in forza del contratto di locazione tra di loro in essere al creditore pignorante Costruzioni Edili S.r.l.
2. Il Giudice dell'Esecuzione, infatti, ha ritenuto inopponibile, per assenza di data certa, la cessione del credito conclusa tra Antonio e Francesca i e, conseguentemente, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza con cui ha accertato l'obbligo del terzo Mistero di pagare il debito a favore del creditore (Costruzioni Edili) della parte eseguita (Antonio
3. Francesca – cessionaria del credito – ha proposto il giudizio di merito oppositivo chiedendo che fosse accertata la nullità del pignoramento del credito in quanto, al momento del perfezionamento del vincolo espropriativo, ella era già divenuta titolare del credito che spettava ad Antonio, in qualità di



locatore, nei confronti di Mistero in veste conduttrice.

4. Dall'istruttoria della causa è emerso che, effettivamente, la cessione del credito è stata comunicata al debitore ceduto prima della notifica dell'atto di pignoramento: in tal senso depone sia la testimonianza del debitore ceduto (terzo estraneo rispetto al contratto di cessione del credito che è negozio giuridico bilaterale), sia le date dei bonifici dei pagamenti effettuati dalla conduttrice Mistero in favore di Francesca (cessionaria del credito) a decorrere dal mese di marzo del 2017 e, dunque, prima della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (cfr. doc. 7 dell'attrice), sia la data della ricevuta di ritorno della raccomandata a/r (circostanza quest'ultima, di per sé, ritenuta insufficiente dal giudice della fase cautelare in quanto la cartolina non era materialmente congiunta alla lettera formando con essa un unico documento): l'insieme di questi elementi univocamente concordanti consentono di attribuire certezza alla data della scrittura privata di cessione del credito e, in particolare, riferire la ricevuta di ritorno della raccomandata alla lettera con cui al debitore ceduto è stata notificata la cessione del credito (notifica che può avvenire, come è noto, anche con modalità diverse da quelle della notifica tramite ufficiale giudiziario).

5. Questo Giudice dopo aver pronunciato sentenza non definitiva di rigetto delle eccezioni preliminari in rito sollevate dalla convenuta opposta, ha rilevato in via ufficiosa la possibile nullità del contratto di cessione dei crediti derivanti dal contratto di locazione. La premessa del ragionamento sotteso al rilievo ufficioso della nullità del contratto di cessione del credito è che, in concreto, la causa del contratto è quella della prestazione in luogo dell'adempimento e, dunque, quella prevista dall'art. 1198 c.c.: il credito, infatti, è stato ceduto da Antonio a Francesca per estinguere il suo debito restitutorio verso la nuora "*per quanto ricevuto a titolo di mantenimento personale*" (cfr. doc. 6 attrice opponente).

6.1. Parte attrice, nella propria memoria integrativa successiva al rilievo ufficioso della nullità, ha sostenuto la validità della cessione del credito e specificato che la causa del contratto è quella di estinguere il debito che il suocero ha verso la nuora avendo quest'ultima provveduto, pur senza esserne giuridicamente tenuta, al suo mantenimento personale pagando, ad esempio, il salario della domestica, i conti del supermercato, le utenze e le spese per la manutenzione della caldaia.

6.2. La condotta della nuora che ha pagato alcune spese correlate al mantenimento del suocero pur in assenza di un obbligo giuridico in tal senso, è qualificabile come adempimento di un dovere morale o sociale. In favore di questa conclusione milita: - il rapporto di affinità esistente tra le parti; la circostanza che, come ammesso dall'attrice opponente, il pagamento è avvenuto in assenza di un preesistente obbligo di fonte legale o pattizia e, dunque, in assenza di un titolo giuridico; che la nuora sarebbe stata spinta a pagare le spese per il mantenimento del suocero in virtù del fatto che era consapevole che i di lui



figli non erano nelle condizioni economiche di provvedervi (v. pag. 4 della memoria integrativa).

7. Ciò posto, deve essere premesso che l'obbligazione naturale è disciplinata dall'art. 2034 c.c. il quale si scompone in due distinti precetti: - il primo prevede che il *solvens* non ha azione verso l'*accipiens* per ripetere quanto pagato in suo favore se il pagamento è avvenuto sulla base di una libera determinazione della propria volontà (e, secondo l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza, sempre che si tratti di una prestazione proporzionata alla capacità patrimoniale delle parti): colui che ha pagato senza giusta causa non può, quindi, esperire il rimedio di cui all'art. 2033 c.c.; - il secondo prevede che l'adempimento del dovere morale o sociale non può produrre per l'ordinamento giuridico alcun altro effetto se non il fatto che il pagamento avvenuto in assenza di una valida *causa obligandi* è, in deroga all'art. 2033 c.c., irripetibile.

8. Invece, mediante il contratto di cessione del credito che qui occupa, il suocero e la nuora, con un atto espressione del potere di autonomia negoziale quale è la cessione del credito in luogo dell'adempimento di cui all'art. 1198 c.c., prendono in considerazione l'avvenuto adempimento del dovere morale e sociale da parte della seconda nei confronti del primo per creare un duplice effetto: - il riconoscimento di un debito dell'*accipiens* nei confronti del *solvens* di restituzione di quanto ricevuto in adempimento del dovere morale (ovverosia il presupposto dell'operazione negoziale); - l'estinzione del presunto debito che l'*accipiens* avrebbe verso il *solvens* per aver beneficiato dell'adempimento del dovere morale e sociale mediante cessione di un credito che l'*accipiens* stesso ha nei confronti di un terzo (la causa del negozio giuridico).

9. Con la cessione di credito *sub iudice*, pertanto, le parti hanno inteso fare uscire l'adempimento dell'obbligazione naturale dalla sfera "morale" facendola entrare in quella del diritto civile perché hanno contratto un negozio la cui causa è quella di estinguere un debito (l'obbligo del *accipiens* di restituire al *solvens* quanto ricevuto in esecuzione di un dovere morale) che nel mondo del diritto non esiste perché, ai sensi dell'art. 2034 c.c., pur avendo il *solvens* pagato senza giusta causa, nondimeno egli non ha diritto di chiedere all'*accipiens* la restituzione di quanto prestato e, ad eccezione di questa circostanza, l'adempimento del dovere morale e sociale non può produrre altri effetti per l'ordinamento giuridico e, quindi, non può essere il fatto generatore di un'obbligazione restitutoria a cui sarebbe tenuto il soggetto che, senza averne titolo, ha ricevuto il mantenimento in favore di quello che lo ha prestato.

10. Orbene, stima questo Giudice che la *datio in solutum* (che costituisce a tutti gli effetti un contratto in quanto si tratta di un accordo bilaterale con cui una parte esegue, con il consenso dell'altra, una prestazione in favore dell'altra diversa da quella originaria per estinguere un debito pregresso e, dunque, rientra appieno nel paradigma dell'art. 1321 c.c.) è invalida se ha come effetto quello di estinguere l'inesistente debito restitutorio che chi ha ricevuto una prestazione effettuata in



adempimento di un dovere morale ha verso il *solvens*

11. Tale debito, di fatti, non esiste per l'ordinamento giuridico, in quanto l'art. 2034 c.c. espressamente prevede che l'adempimento del dovere morale o sociale non produce effetti ad eccezione dell'irripetibilità, in deroga al principio di cui all'art. 2033 c.c., di quanto prestato senza causa, e, quindi, un negozio che avrebbe come causa quello di estinguere un debito inesistente non potrebbe che essere nullo per difetto di causa.

12. Né si può sostenere che le parti possono impiegare gli strumenti dell'autonomia privata per dar vita ad un contratto atipico che ha come causa quella di estinguere il debito che l'*accipiens* avrebbe verso il *solvens* di restituire quanto ricevuto in adempimento di un'obbligazione naturale mediante la novazione dell'obbligazione naturale in debito civile e, sulla base di questo presupposto implicito dell'operazione negoziale, concludere una valida *datio in solutum*. L'autonomia privata incontra, infatti, i limiti imposti dalla legge e non può dar vita a negozi innominati che perseguono interessi immeritevoli di tutela (v. art. 1322 c.c.). E sarebbe senza dubbio immeritevole di tutela un contratto che ha come effetti quello di eludere la previsione di cui all'art. 2034 c.c. che espressamente esclude qualsivoglia giuridicità dell'obbligazione morale e sociale prima e al di fuori dal suo adempimento e, quindi, giocoforza, impedisce anche che il suo adempimento possa essere impiegato dalle parti per dar vita ad un'obbligazione restitutoria oggetto di un successivo negozio con causa estintiva del debito così creato dall'autonomia negoziale (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/11/1986, n.7064: “è da escludere che 'un'obbligazione naturale possa assumere i connotati di una obbligazione in senso proprio ... Il secondo comma dell'art. 2034 cod. civ. sancisce categoricamente che i doveri del tipo considerato "non producono altri effetti" oltre quello dell'irripetibilità, previsto nel comma precedente. È stato, così, avvertito da questa Corte che, in ordine alla obbligazione naturale, l'autonomia negoziale non può estrinsecarsi con una promessa di pagamento, produttiva di un nuovo e diverso vincolo giuridico nè può trasformare la natura di quel dovere mediante novazione (sent. 25 ottobre 1974 n. 3120).”; conf. Corte appello Ancona, 05/12/2009 in *De Jure*: “È privo di causa meritevole di tutela giuridica, secondo la previsione di cui all'art. 1322 c.c., il contratto stipulato, per scrittura privata, da ex amanti occasionali divenuti genitori grazie alla nascita di una figlia, con il quale il padre promette di mantenere personalmente anche la madre sino all'autosufficienza economica della figlia naturale, contro l'obbligo materno di non richiedere, per la figlia, la spendita del cognome paterno e di vivere e lavorare in luoghi lontani dall'ambiente familiare, lavorativo e sociale dell'ex amante; tale obbligazione, affetta da nullità, assume la valenza di mera obbligazione naturale, che non può essere, per sua natura, novata con la sottoscrizione di un patto per scrittura privata.”).

13.1. La scelta del codice civile è stata, infatti, quella di escludere che gli organi della giurisdizione si possano occupare di decidere controversie su rapporti che nascono in ragione delle regole morali che ispirano la vita dei consociati, tant'è vero che l'art. 2034 c.c. prende in considerazione i doveri morali e sociali solo al fine di escludere la possibilità per chi ha adempiuto un'obbligazione naturale di



chiedere la ripetizione di quanto prestato, ponendo così un'eccezione all'art. 2033 c.c. che, invece, ammetterebbe il *solvens* ad agire per domandare la restituzione di quanto prestato pur senza esservi tenuto. Detto in altri termini, il codice civile si occupa dell'obbligazione naturale solo per escludere la possibilità per l'autorità giudiziaria di intervenire nei rapporti tra consociati che nascono dall'adempimento di doveri morali e sociali che non hanno rilevanza giuridica. Non vi è chi non veda, però, come tale effetto – l'intervento cioè degli organi della giurisdizione nelle vicende relative a rapporti etici o sociali giudicati di rilievo giuridico – si verificherebbe senz'altro ove fosse consentito alle parti di dare una veste giuridica all'adempimento di un dovere morale e sociale e farne oggetto di una regolamentazione pattizia e, come in questo caso, di un'obbligazione restitutoria.

13.2. Che le parti non possano liberamente scegliere di trasformare l'obbligazione naturale in obbligazione civile disciplinandone il contenuto e le modalità di adempimento oppure, come nel caso che qui occupa, gli effetti giuridici che conseguono all'adempimento si desume, *a contrario*, dall'art. 1, commi 50-64 della legge 76/2016. La legge 76/2016, infatti, nell'ammettere che non tutti i conviventi di fatto, ma solo quelli rientranti nel paradigma di cui all'art. 1, comma 36 della medesima legge, possano disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con un negozio giuridico, prevede, al contempo, al comma 51, un requisito di forma *ad substantiam* del negozio giuridico e, al comma 57, diverse cause di nullità dell'accordo che sono correlate alla sussistenza di determinati *status* in capo ai conviventi. Orbene, la circostanza che il legislatore abbia espressamente tipizzato la fattispecie in cui è consentito alle parti di dedurre in un contratto quella che, sino ad allora, era sempre ritenuta essere un'obbligazione naturale ed abbia, in tale evenienza, posto diversi limiti all'autonomia privata, porta a ritenere che, negli altri casi non normativamente previsti, tale operazione debba ritenersi preclusa all'autonomia privata. Diversamente opinando, si arriverebbe all'illogico risultato che i conviventi non rientranti nella fattispecie normativamente prevista dall'art. 1, comma 36, della legge 76/2016 abbiano margini di autonomia negoziale nella regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali analoghi se non addirittura maggiori rispetto a quelli riconosciuti alle convivenze ritenute meritevoli di tutela dal legislatore. Ma, invece, se si vuole dare un significato all'intervento normativo in parola, è evidente che le relazioni affettive che non rientrano nei paradigmi normativi previsti dalla legge Cirinnà restano irrilevanti per il diritto civile (sebbene non per la coscienza etica dei singoli) e tale irrilevanza non può essere superata dall'autonomia privata a cui non si può attribuire il potere di attribuire forza giuridica, sempre e comunque, ad ogni legame che nasce nella realtà sociale.

14. Pertanto, i ragione di quanto esposto, deve ritenersi nulla la cessione di credito con funzione solutoria dell'obbligo di restituzione di quanto ricevuto dal cedente in adempimento di un dovere morale o sociale e, conseguentemente,



detta cessione improduttiva di effetti ex art. 1421 c.c. per il creditore pignorante che può procedere esecutivamente contro il creditore cedente rispetto al credito che questi ha verso il conduttore.

15. Le spese legali si liquidano sulla base dei minimi del valore indeterminabile di bassa importanza e, quindi, in euro € 3.972,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'opposizione proposta da Francesca Petrarchi;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese legali liquidate in euro 3.972,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura.

Verona, 10 settembre 2020

Il Giudice

Attilio Burti

